

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PARTE INTEGRANTE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, NONCHE' NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER L'INSTALLAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI

Adeguamento a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti".

Premessa

Il provvedimento di adeguamento dei "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, nonché norme tecniche e procedurali per l'installazione ed il funzionamento degli stessi", approvati con OdG n. 118/2001 del 9 luglio 2001, si rende necessario per adeguare la normativa comunale ai contenuti di indirizzo della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 29 maggio 2002 ed abrogante la precedente Delibera del Consiglio Regionale 29 febbraio 2000, n. 1399 sulla base della quale furono definiti i sopra citati Criteri, nonché ai contenuti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione".

Articolo 2

Si rende necessaria la modifica del comma 4 in quanto la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355 abbandona le precedenti distinzioni tra stazione di servizio e stazione di riferimento, definendo le tipologie dei nuovi impianti in relazione alla presenza obbligatoria e/o facoltativa dei prodotti e servizi da fornire all'utenza. L'attuale distinzione risulta pertanto superata dalle nuove norme di indirizzo, che risulta necessario e opportuno richiamare esplicitamente.

Pertanto, per il comma 4 viene proposta la seguente nuova formulazione: "*I nuovi impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono avere le caratteristiche definite dal punto 2.1 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355.*".

Articolo 5

Al comma 1 viene precisata solo la distanza minima che deve intercorrere tra gli accessi carrai degli impianti e le fermate di mezzi pubblici; per le altre distanze minime, infatti, si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada, così come già evidenziato nel successivo articolo 10, comma 5.

Pertanto, per il comma 1 viene proposta la seguente nuova formulazione: "*L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non e' consentita lungo i tratti stradali in curva con le caratteristiche precisate al successivo comma 2, o con visibilità limitata; non è inoltre consentita nel caso in cui gli accessi siano posti ad una distanza inferiore a m 10 (dieci) da fermate di mezzi pubblici.*".

Articolo 8

Al comma 2 è opportuno eliminare l'indicazione della profondità massima dell'aiuola spartitraffico in quanto nelle norme di indirizzo vigenti è stato eliminato qualsiasi riferimento in merito; d'altra parte, una maggiore profondità dell'aiuola può contribuire ad una migliore canalizzazione del traffico veicolare in ingresso ed in uscita.

Pertanto per il comma 2 viene proposta la seguente nuova formulazione: *“La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 (due) dalla carreggiata stradale e profondità minima di cm 80 (ottanta), realizzata mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20 (venti).”*.

Al comma 3, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355, a fronte dell'eliminazione del limite massimo di larghezza dell'aiuola spartitraffico, pare opportuno consentire, anche normativamente, quanto già avviene nei fatti, ovvero l'esposizione di cartelli indicanti prezzi e sconti, a condizione che ne sia limitata l'altezza.

Pertanto, per il comma 3 viene proposta la seguente nuova formulazione: *“Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di cm 80 (ottanta) misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità.”*.

Articolo 10

La limitazione indicata al comma 1 trae origine dall'articolo 7, lettera F, della precedente normativa regionale; nella nuova formulazione tale limitazione è stata eliminata ed appare pertanto del tutto legittimo consentire l'eventuale realizzazione di accessi su due o più strade, limitatamente al caso di strade locali (tipo F), purché utilizzati a senso unico.

Pertanto, il comma 1 viene così riformulato: *“Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico possono avere accessi su due o più strade, limitatamente al caso di strade locali (tipo F), solo in caso di senso unico degli stessi”*.

La nuova normativa non ha ribadito le dimensioni minime dei fronti (indicate all'articolo 2, lettera B della precedente norma), pertanto, considerate le caratteristiche dell'abitato e la tipologia del traffico cittadino, è senz'altro proponibile la diminuzione delle dimensioni minime dei fronti degli impianti, nonché l'eliminazione delle dimensioni minime di 15 metri per gli accessi.

Il comma 2 viene così riformulato: *“Gli accessi agli impianti devono avere una larghezza di m 15 (quindici) ed aiuola spartitraffico centrale di lunghezza minima di m 20 (venti); nelle strade locali (tipo F) e di quartiere (tipo E) il fronte stradale dell'impianto può essere ridotto a m 40 (quaranta). Gli impianti collocati su strade di tipo B, C e D, come classificate in base al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada.”*.

Articolo 11

L'attuale comma 1 recita: *“Qualora per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti sia necessario l'abbattimento delle alberature esistenti, si applicano le prescrizioni dettate in materia dal Regolamento Edilizio vigente.”*

A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, che ha modificato la disciplina della tutela delle alberature non prevedendo più alcuna deroga alle aree minime di pertinenza delle stesse, ma la possibilità di abbattimento con reintegro della massa arborea, si ritiene opportuno aggiungere al testo attuale: *“A fronte dell'eventuale abbattimento, in area privata o pubblica, di alberature esistenti, necessario per la realizzazione del nuovo impianto o dei passi carrai a servizio dello stesso, deve essere realizzato, nell'area dell'impianto, il reintegro con una nuova fitomassa arborea equivalente”*, estendendo tale possibilità sia alle alberature private sia a quelle pubbliche, stante la notevole diffusione di strade alberate presenti nel territorio comunale.

Considerando l'eventualità che l'area dell'impianto non abbia spazi permeabili sufficientemente ampi per consentire il reintegro della fitomassa arborea, si ritiene opportuno aggiungere al testo il seguente paragrafo:

“Qualora nell'area del nuovo impianto non vi sia sufficiente spazio utile permeabile per consentire tale reintegro, si dovrà procedere alla messa a dimora dei nuovi alberi in altra area verde idonea, indicata dal competente ufficio comunale; in alternativa, l'intervento di riequilibrio ecologico dovrà essere monetizzato”.

Articolo 14

Al fine di chiarire quali siano le attività complementari, vista anche la dicitura di “autonome” (con conseguente ambiguità) usata dalla direttiva regionale per qualificare le medesime attività e i chiarimenti contenuti nella Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 sulle attività di pubblico esercizio, si ritiene utile, nel presente articolo, fare rinvio al punto 5.6 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355) inserendo la dicitura *“ai sensi del punto 5.6 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355”*. Si ritiene anche utile sostituire l'attuale dicitura *“previste dalle Norme di attuazione del vigente PRG”* con la seguente: *“nel rispetto del Regolamento Edilizio, delle Norme di attuazione del PRG e della programmazione urbanistico-commerciale”*.

Articolo 18

Si rende necessaria la riformulazione dell'articolo in quanto la nuova normativa, oltre a non prevedere più l'intervento di potenziamento degli impianti, non prevede neppure quanto disposto dall'articolo 7, punto T, lettera a) della precedente norma in merito alla cessazione delle attività complementari.

Pertanto, per l'articolo in oggetto viene proposto il seguente nuovo testo che sostituisce l'attuale comma 1: *“Per gli impianti esistenti, conformi o conformati alla normativa vigente in materia di incompatibilità, è possibile effettuare opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, modifiche e rilascio di nuove autorizzazioni.”*

Si ritiene inoltre opportuno eliminare l'attuale comma 2 in quanto i “punti isolati” non sono più previsti dalla nuova normativa sostituendolo con il seguente testo: *“Nel caso di cessazione dell'attività a seguito di verifica di incompatibilità da parte dell'Amministrazione comunale o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta ed il sito deve essere ripristinato”*, al fine di ribadire quanto previsto al punto 4.1 della deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 355.